



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 10 del 24.3.2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED].

L'anno 2010 addì Venticinque del mese di Maggio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 11.9.2008, la Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] iscritto all'Albo artigiani al n. 45987 presentava, per il tramite del Comune [REDACTED] domanda di modificazione della propria posizione;
- in data 28.10.2008, la C.P.A. di Lecce con nota n. 6283, comunicava all'interessato la contestazione dei requisiti ed assegnava il termine di 30 gg. per produrre le proprie osservazioni, atteso che lo stesso risultava iscritto al Registro Imprese fin dal 18.5.1987, per la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli, piante e fiori;
- La predetta nota, tornava al mittente per compiuta giacenza;
- In data 24.9.2009, la C.P.A. di Lecce deliberava di cancellare d'ufficio, dall'Albo Imprese Artigiane, la predetta ditta, non avendo ottemperato a quanto richiesto con la nota n. 6283 del 28.12.2008, comunicando la decisione all'interessato con nota n. 4581 del 28.9.2009, accusata in ricezione in data 6.10.2009;
- In data 24.11.2009, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, adducendo in fatti che l'attività commerciale all'epoca denunciata, non è mai stata esercitata tanto che aveva smarrito memoria di tale evento e che per provarne la buona fede ha provveduto all'immediata richiesta di cancellazione dell'attività commerciale a far data dal 19.5.1987;
- In data 18.1.2010, con nota n. 1206, il Responsabile del Procedimento chiedeva al Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], notizie in merito alla effettiva attività esercitata dal Sig. [REDACTED];
- In data 18.2.2010, veniva trasmesso a mezzo fax la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione all'Ufficio delle Imprese ;
- In data 3.3.2010 perveniva, anticipata a mezzo fax dal Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED] la informativa richiesta, nel quale veniva esplicitato che il sig. [REDACTED], pur avendo fatto richiesta di autorizzazione alla vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli, di fatto non ha mai espletato tale attività, ma ha continuato a svolgere solo l'attività di imbianchino.

Ritenuto che:

- Sussistono le condizioni per il mantenimento della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

Letta e confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED];

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)